



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 23 giugno 2009 (24.06)
(OR. en)**

11331/09

**Fascicolo interistituzionale:
2008/0148 (CNS)**

**RECH 213
COMPET 329
FISC 90**

NOTA PUNTO "I/A"

del:	Segretariato generale del Consiglio
al:	Comitato dei Rappresentanti permanenti/Consiglio
n. prop. Comm.:	12259/08 RECH 232 COMPET 282 - COM(2008) 467 defin.
Oggetto:	REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO relativo al quadro giuridico comunitario applicabile ad un consorzio europeo per un'infrastruttura di ricerca (ERIC) - Adozione

1. Il 25 luglio 2008 la Commissione ha presentato al Consiglio una proposta di regolamento del Consiglio relativo al quadro giuridico comunitario applicabile ad un consorzio europeo per un'infrastruttura di ricerca, basato sugli articoli 171 e 172 del trattato.

Il proposto quadro giuridico comunitario applicabile ad un consorzio europeo per un'infrastruttura di ricerca (ERIC) è destinato a facilitare la costituzione e il funzionamento congiunti di strutture di ricerca di interesse europeo tra vari Stati membri, con l'eventuale partecipazione di paesi associati al settimo programma quadro e di paesi terzi qualificati, nonché di organizzazioni intergovernative specializzate, sulla base delle loro attività di ricerca e sviluppo tecnologico e delle esigenze della Comunità, e a contribuire all'ulteriore sviluppo della politica europea per le infrastrutture di ricerca.

2. Il 27 ottobre 2008 il Servizio giuridico del Consiglio ha formulato un parere (doc. 14809/08) sulla disposizione che prevede l'esenzione dell'ERIC dall'IVA, dalle accise e dalle altre imposte indirette e dirette, nonché sulla fondatezza giuridica di siffatta disposizione in uno strumento basato sull'articolo 171 del trattato.
3. Nella sessione del 2 dicembre 2008 il Consiglio "Competitività" ha ritenuto prematuro prendere una decisione sulla principale questione in sospeso della proposta della Commissione, se cioè accordare ai futuri ERIC lo status di organismi/organizzazioni internazionali nel presente regolamento, con la diretta conseguenza di esentarli dall'IVA e dalle accise, questione disciplinata dalle direttive sull'IVA e sulle accise. Ha pertanto concluso che prima di prendere una decisione definitiva si debbano esaminare ulteriormente le questioni fiscali sollevate dal progetto di regolamento.
4. Nel suo parere del 19 febbraio 2009 il Parlamento europeo ha approvato l'articolo 6 della proposta della Commissione, che accorda agli ERIC lo status di organismi/organizzazioni internazionali ai fini delle direttive sull'IVA e sulle accise.
5. Il 22 aprile 2009 il Comitato dell'imposta sul valore aggiunto, un comitato consultivo composto di rappresentanti degli Stati membri e della Commissione (che detiene la presidenza) istituito dalla direttiva IVA, ha convenuto all'unanimità che gli ERIC siano considerati organismi internazionali ai sensi dell'articolo 143, lettera g) e dell'articolo 151, paragrafo 1, lettera b) della direttiva IVA e ha adottato orientamenti a tal fine.

Negli orientamenti si afferma inoltre che la qualifica di organo internazionale ai fini della direttiva IVA rappresenta per gli ERIC solo una prima tappa verso la possibilità di beneficiare dell'esenzione IVA. Ciò dipende dal fatto che ogni ERIC deve anche essere riconosciuto come organo internazionale dallo Stato membro ospitante (seconda tappa) e che i limiti e le condizioni di esenzione sono stabiliti da un accordo tra membri dell'ERIC o da un accordo sulla sede (terza tappa).

Dato che gli orientamenti sono stati approvati all'unanimità, la Commissione ha espresso l'intenzione di integrarli in una proposta di regolamento di applicazione¹ che, una volta adottato dal Consiglio, sarà vincolante.

6. Nella sessione del 29 maggio 2009 il Consiglio "Competitività" ha raggiunto un accordo politico sul progetto di regolamento.
7. Si suggerisce pertanto che il Comitato dei Rappresentanti Permanenti raccomandi al Consiglio di:
 - a) adottare tra i punti "A" il regolamento del Consiglio relativo al quadro giuridico comunitario applicabile ad un consorzio europeo per un'infrastruttura di ricerca (ERIC), il cui testo, messo a punto dai giuristi-linguisti, figura nel documento 10603/09 RECH 194 COMPET 311 FISC 79;
 - b) mettere a verbale la dichiarazione dei Paesi Bassi che figura nell'allegato della presente nota.

¹ Ai sensi dell'articolo 397 della direttiva IVA.

Dichiarazione della delegazione dei Paesi Bassi

"I Paesi Bassi sottolineano che la dichiarazione menzionata all'articolo 5, paragrafo 1, lettera d) del regolamento ERIC deve specificare chiaramente che lo Stato ospitante ha manifestato la volontà di concedere, sulla base dell'orientamento IVA convenuto all'unanimità il 22 aprile 2009 (documento TAXUD/24223/09), l'esenzione fiscale agli ERIC."
